

REGOLAMENTO (UE) N. 1247/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 23 febbraio 2009 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «il paese interessato»).
- (2) La denuncia è stata presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dall'Associazione europea dei metalli EUROMETAUX («denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di cavi di molibdeno.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (4) L'8 aprile 2009 è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli

importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni nella Comunità notoriamente interessati, le autorità della RPC, il produttore comunitario denunziante e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- (6) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Solo un gruppo di società, costituito da Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd e dalla società collegata Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd («Gruppo Jinduicheng») si è manifestato e ha richiesto il TI.
- (7) Dato il numero elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC e gli importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame.
- (9) Dato il numero limitato di risposte al questionario utilizzato a fini di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori comunitari.
- (10) Questionari specifici sono stati inviati a tutte le parti notoriamente interessate, ovvero ai produttori esportatori noti nella RPC, ai produttori, agli importatori, agli operatori commerciali comunitari nonché agli utilizzatori nella Comunità. Sono state ricevute risposte da un gruppo di produttori esportatori della RPC, dal produttore comunitario denunziante, da un importatore/operatore commerciale e da un utilizzatore.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 84 dell'8.4.2009, pag. 5.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori esportatori nella RPC

Gruppo Jinduicheng:

— Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, Xi'an,

— Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd, Zibo;

b) Produttore comunitario

— Plansee Metall GmbH, Reutte, Austria.

c) Utilizzatore nella Comunità

— Praxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Italia.

(12) Vista l'esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC, nessuno dei quali ha richiesto il TEM, è stata effettuata una verifica per determinare un valore normale in base ai dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente società:

— Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.

1.3. Periodo dell'inchiesta

(13) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il marzo 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della

RPC (il «prodotto in esame» o «cavi di molibdeno»), attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00.

(15) I cavi di molibdeno sono solitamente impiegati nel settore automobilistico per il rivestimento metallico attraverso la spruzzatura termica delle parti del motore maggiormente soggette ad usura come anelli dei pistoni, anelli sincronizzatori o componenti di trasmissione, per aumentarne la resistenza all'abrasione.

2.2. Prodotto simile

(16) Non è risultata alcuna differenza tra il prodotto in esame e i cavi di molibdeno prodotti dall'industria comunitaria e venduti nel mercato comunitario. Dato che la RPC presenta un'economia in transizione e nessun esportatore ha richiesto il TEM, come indicato al considerando 6, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, gli Stati Uniti. Secondo le informazioni disponibili, i cavi di molibdeno prodotti e venduti nel mercato nazionale statunitense e i cavi di molibdeno esportati dagli Stati Uniti verso altri mercati presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base di quelli prodotti nella RPC ed esportati verso la Comunità.

(17) Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di cavi di molibdeno vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(18) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo.

(19) Tuttavia, come indicato nel considerando 6, solo il gruppo Jinduicheng ha chiesto il trattamento individuale (TI). Di conseguenza i suddetti criteri non sono stati esaminati.

3.2. Trattamento individuale (TI)

(20) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, tranne i casi in cui le società sono in grado di provare che esse rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e possiedono quindi i requisiti per ricevere il TI.

- (21) Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
 - b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
 - c) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
 - d) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato;
 - e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(22) Per quanto riguarda il criterio c), è risultato che la società madre Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd appartiene allo Stato. Infatti durante il PI solo il 20 % delle azioni, ovvero il 2,4 % dei diritti di voto, apparteneva a privati. Il restante 80 % delle azioni, corrispondente al 97,6 % dei diritti di voto, apparteneva a società di proprietà statale.

(23) Basandosi sulle informazioni disponibili è stato provvisoriamente stabilito che al gruppo Jinduicheng non poteva essere concesso il TI secondo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

3.3. Valore normale

(24) Nell'avviso di apertura erano stati indicati gli Stati Uniti come paese di riferimento. Un produttore statunitense, Global Tungsten & Powders Corp («Global Tungsten») ha accettato di collaborare e ha fornito tutte le informazioni necessarie per stabilire il valore normale per la RPC. Il gruppo Jinduicheng ha contestato tale scelta e ha proposto produttori situati in Messico e in India. Tuttavia le società contattate in tali paesi o si sono rifiutate di cooperare, come in India, o hanno segnalato di non fabbricare il prodotto simile. Di conseguenza gli Stati Uniti sono stati confermati come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

(25) Tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base va osservato che, poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo marginalmente vendite sul mercato nazionale statunitense, è stato deciso di non utilizzare i dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Di conseguenza il valore normale per la RPC è stato provvisoriamente stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione dagli Stati Uniti ad altri paesi terzi, compresa la Comunità.

3.4. Prezzo all'esportazione

(26) Come indicato nel considerando 9, solo un gruppo di società, il gruppo Jinduicheng, che rappresenta tra il 60 ed il 75 % ⁽¹⁾ delle importazioni dalla RPC verso la Comunità, ha collaborato all'inchiesta. Su questa base, il livello di collaborazione è stato considerato basso. Di conseguenza i prezzi all'esportazione per tutti gli esportatori cinesi sono stati provvisoriamente stabiliti sulla base delle cifre indicate dal gruppo che ha collaborato, completate dai dati Eurostat sulle importazioni, debitamente adeguati come illustrato dal considerando 34 qui di seguito.

3.5. Confronto

(27) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico, i costi accessori e l'imposizione indiretta.

3.6. Margine di dumping

(28) Come illustrato nel precedente considerando 23, il gruppo Jinduicheng non soddisfa i criteri per il TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Di conseguenza per la RPC è stato stabilito un margine di dumping a livello nazionale.

(29) Il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 68,4 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

⁽¹⁾ Secondo un confronto tra il totale delle esportazioni del gruppo Jinduicheng e valori Eurostat adeguati del codice NC pertinente. Per motivi di riservatezza la quota delle sue esportazioni rispetto alla quantità totale delle importazioni dalla RPC viene indicata con una fascia di valori.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione comunitaria

- (30) Dall'inchiesta risulta che nella Comunità vi sono due produttori che fabbricano il prodotto simile per il mercato non vincolato (non captive). Un produttore ha espresso una posizione neutra rispetto al presente procedimento e ha fornito dati generali sulla propria produzione e sulle proprie vendite. L'altro produttore, a nome del quale era stata presentata la denuncia, ha collaborato pienamente all'inchiesta e ha presentato una risposta completa al questionario. Quindi, per tutelare le informazioni industriali riservate di tale produttore, tutte le cifre relative a dati sensibili fornite qui di seguito sono state indicizzate o fornite nell'ambito di una fascia di valori. Le cifre tra parentesi corrispondono a cifre negative.
- (31) In considerazione di quanto appena esposto, il volume della produzione comunitaria ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base è stato calcolato sommando la produzione del produttore comunitario che ha fornito piena collaborazione e il volume di produzione indicato dall'altro produttore comunitario.

4.2. Definizione dell'industria comunitaria

- (32) Dall'inchiesta risulta che la produzione del produttore comunitario che ha pienamente collaborato all'inchiesta costituiva oltre l'80 % della produzione comunitaria totale di cavi di molibdeno durante il PI. Si ritiene quindi che tale società possa rappresentare l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (33) Dal momento che il produttore comunitario in questione utilizza un esercizio di bilancio dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno seguente, tutti i dati sottoindicati sono presentati per esercizi di bilancio (EB) piuttosto che per anni civili (ad esempio l'EB2005 comprende il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005). Tuttavia i dati impiegati per il PI, come indicato nel considerando 13, riguardano il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009. I dati concernenti le importazioni sono presentati allo stesso modo.

4.3. Consumo comunitario

- (34) Il consumo comunitario è stato stabilito sommando il volume delle vendite dei produttori noti nella Comunità e tutte le importazioni da paesi terzi estratte dai dati di Eurostat. Si ricorda che il codice NC con il quale viene dichiarato il prodotto in esame comprende anche prodotti diversi dal prodotto in esame. In mancanza di statistiche specifiche sull'importazione del prodotto in esame, i dati di Eurostat sono stati adeguati secondo il metodo indicato nella denuncia. Tale metodo è stato ritenuto affidabile per ottenere dati relativi al prodotto in questione.
- (35) I dati della tabella 1 dimostrano che la domanda del prodotto in questione nella Comunità è diminuita del

10 % nel periodo in esame. Fino al 2008 la domanda era aumentata del 4 %, ma in seguito era diminuita a causa della crisi economica, che ha colpito in particolare il settore automobilistico.

Tabella 1

Consumo comunitario	2005	2006	2007	2008	PI
Tonnellate	397	405	412	411	358
Indice	100	102	104	104	90

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

4.4. Importazioni nella Comunità provenienti dalla RPC

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (36) Per i motivi di cui al precedente considerando 34, per il volume delle importazioni cinesi del prodotto in esame durante il periodo in esame ci si è basati su dati di Eurostat, adeguati secondo il metodo indicato nella denuncia. Su tale base l'andamento delle importazioni cinesi è stato il seguente.

Tabella 2

	2005	2006	2007	2008	IP
Volume (in tonnellate)	36	65	69	116	97
Indice	100	181	192	322	269
Quota di mercato					
Indice	100	176	184	310	297
Prezzi (EUR/t)	46 712	62 644	56 236	53 019	50 892
Indice	100	134	120	114	109

Fonte: Eurostat, dati della denuncia

- (37) Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate in modo significativo da 36 tonnellate nel 2005 a 116 tonnellate nel 2008, ovvero sono più che triplicate. Dopo il picco raggiunto nel 2008 le importazioni sono diminuite durante il PI, conformemente all'andamento dei consumi comunitari. Ciononostante la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping nel mercato comunitario è quasi triplicata tra il 2005 ed il PI.
- (38) Il livello più basso del prezzo medio all'importazione dalla RPC è stato registrato nel 2005. Nel 2006 ha subito un'impennata per poi diminuire progressivamente del 19 % tra il 2006 ed il PI.

4.4.2. Sottoquotazione del prezzo (*undercutting*)

- (39) Per analizzare la sottoquotazione del prezzo la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, è stata comparata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni dalla RPC, praticati al primo acquirente indipendente e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione e dei dazi doganali.
- (40) Dal confronto risulta che durante il PI la sottoquotazione dei prezzi all'importazione dalla RPC era dell'ordine del 30-35 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

4.5. Situazione economica dell'industria comunitaria

4.5.1. Osservazioni preliminari

- (41) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per la valutazione dello stato dell'industria comunitaria dal 2005 alla fine del PI.

4.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

Tabella 3

	2005	2006	2007	2008	PI
Produzione (<i>Indice</i>)	100	98	96	73	67
Capacità (<i>Indice</i>)	100	100	100	100	100
Utilizzo della capacità (<i>Indice</i>)	100	98	96	73	67

Fonte: Risposta al questionario.

- (42) Secondo la tabella che precede, la produzione dell'industria comunitaria è calata progressivamente del 33 % durante il periodo in esame, contemporaneamente ad un significativo aumento delle importazioni cinesi, quasi triplicate nello stesso periodo. In una prima fase, tra il 2005 ed il 2008 la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 27 %. Questa tendenza al calo si è confermata tra il 2008 ed il PI, quando la produzione è scesa di un ulteriore 8 %.
- (43) Poiché la capacità di produzione è rimasta stabile, l'utilizzo della capacità ha seguito lo stesso andamento della produzione durante il periodo in esame.

4.5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

- (44) Nella tabella qui di seguito sono riportati in forma indicizzata i dati relativi alle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Tabella 4

	2005	2006	2007	2008	PI
Volume delle vendite sul mercato comunitario (<i>Indice</i>)	100	99	92	75	68
Quota di mercato (<i>Indice</i>)	100	97	89	72	76
Prezzi di vendita medi (<i>Indice</i>)	100	86	96	95	92

Fonte: Risposta al questionario.

- (45) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è diminuito significativamente del 32 % durante il periodo in esame. Questa diminuzione è stata molto superiore alla diminuzione dei consumi (-10 %) nello stesso periodo. Di conseguenza, nello stesso periodo l'industria comunitaria ha perso anche una notevole quota di mercato.

- (46) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita franco fabbrica dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti. Durante tale periodo, nel 2007 è stato osservato un lieve aumento rispetto al 2006, in linea con l'aumento dei prezzi delle materie prime nello stesso anno, seguito da una nuova diminuzione dei prezzi. In generale l'industria comunitaria ha dovuto ridurre i suoi prezzi medi di vendita sul mercato comunitario dell'8 %.

4.5.4. Scorte

- (47) I dati sottoindicati rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 5

	2005	2006	2007	2008	PI
Scorte (<i>Indice</i>)	100	179	72	253	233

Fonte: Risposta al questionario.

- (48) Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 133 %, e questo rispecchia le sempre crescenti difficoltà di smaltimento dei prodotti sul mercato comunitario. La diminuzione delle scorte osservata tra il 2006 ed il 2007 ha seguito l'andamento dei consumi comunitari nello stesso periodo.

4.5.5. Occupazione, salari e produttività

- (49) Nella seguente tabella è riportata l'evoluzione dell'occupazione, della produttività e dei costi della manodopera nell'industria comunitaria:

Tabella 6

	2005	2006	2007	2008	PI
Occupati — equivalenti a tempo pieno (ETP)(Indice)	100	109	100	73	68
Costo della manodopera (€/ETP)(Indice)	100	106	109	106	106
Produttività (Indice)	100	90	96	100	98

Fonte: Risposta al questionario.

(50) L'industria comunitaria ha fortemente ridotto il numero di dipendenti tra il 2005 ed il PI. La riduzione è dovuta sia ad un declino della produzione, sia ai provvedimenti adottati dall'industria comunitaria per razionalizzare la produzione e promuovere la produttività. I risultati del processo di razionalizzazione dell'industria comunitaria si sono rispecchiati anche nella produttività, che nel periodo in esame è rimasta piuttosto stabile.

(51) I livelli medi dei salari sono aumentati all'inizio del periodo in esame, ma sono poi diminuiti tra il 2007 ed il PI.

4.5.6. Reddittività e flusso di cassa

(52) I livelli degli utili e del flusso di cassa realizzati attraverso la vendita di cavi di molibdeno da parte dell'industria comunitaria hanno seguito una tendenza negativa durante il periodo in esame, ad eccezione del 2007.

Tabella 7

	2005	2006	2007	2008	PI
Reddittività (Indice)	(100)	(214)	190	(117)	(151)
Flusso di cassa (Indice)	(100)	(344)	838	(41)	(97)

Fonte: Risposta al questionario.

(53) La reddittività è notevolmente peggiorata nel periodo in esame, in particolare tra il 2007 ed il PI, quando ha raggiunto il livello più basso. Dall'inchiesta risulta che il miglioramento di produttività del 2007 era connesso all'andamento positivo dei consumi comunitari, agli effetti della razionalizzazione dell'industria comunitaria e al fatto che l'industria comunitaria, quell'anno, fosse riuscita ad aumentare i prezzi di vendita.

(54) La tendenza evidenziata dal flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, riflette in larga misura l'andamento della reddittività. In generale l'inchiesta ha evidenziato un deterioramento del flusso di cassa nel periodo in esame.

4.5.7. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(55) All'inizio del periodo in esame l'industria comunitaria ha operato cospicui investimenti nel settore del prodotto in esame. Tuttavia, a partire dal 2006, ha dovuto ridurre gli investimenti.

(56) Dall'inchiesta risulta che la capacità dell'industria comunitaria di reperire capitale ha seguito la stessa tendenza della sua redditività.

Tabella 8

	2005	2006	2007	2008	PI
Investimenti (Indice)	100	41	6	5	6
Utile sul capitale investito (Indice)	(100)	(102)	158	(87)	(106)

Fonte: Risposta al questionario.

4.5.8. Entità del margine effettivo di dumping

(57) Il margine di dumping rilevato, indicato nel precedente considerando 32, è stato notevolmente superiore al livello minimo. Inoltre, tenuto conto dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping soprattutto durante il PI, l'incidenza del margine effettivo di dumping sul mercato comunitario non può essere considerata trascurabile.

4.6. Conclusioni relative al pregiudizio

(58) Tra il 2005 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla RPC è aumentato di oltre il 150 %, fino a raggiungere una quota di mercato pari al 27,0 % alla fine del periodo in esame. Durante il PI le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC praticavano una sostanziale sottoquotazione (undercutting) dei prezzi di vendita della Comunità. Durante il PI la media ponderata dei margini di sottoquotazione si situava tra il 30 ed il 35 %.

(59) Durante lo stesso periodo, a fronte di un calo del 10 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 32 %. La sua quota di mercato è scesa di 17 punti percentuali e i suoi prezzi di vendita hanno dovuto subire una riduzione dell'8 % per limitare l'erosione delle vendite e della quota di mercato.

(60) Di conseguenza la situazione dell'industria comunitaria è decisamente peggiorata durante il periodo in esame. La produzione è calata del 33 %, così come l'utilizzo della capacità, raggiungendo un livello estremamente basso durante il PI; il volume delle scorte è invece più che raddoppiato. Il deteriorarsi della situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame è inoltre confermato da un'evoluzione negativa della reddittività, del flusso di cassa, dell'occupazione e degli investimenti.

- (61) Tenuto conto di quanto esposto finora, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Introduzione

- (62) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC avessero causato all'industria comunitaria un pregiudizio che potesse essere considerato notevole. Sono stati anche presi in esame fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

5.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (63) Il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è coinciso con l'esplosione delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Il loro volume è aumentato di oltre il 150 % tra il 2005 ed il PI e la loro quota di mercato è quasi triplicata durante il periodo in esame. In quest'ultimo periodo il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha subito una notevole riduzione del 32 %. Nello stesso tempo è stata persa una considerevole quota di mercato e quasi tutti gli altri indicatori di pregiudizio come la produzione, l'utilizzo della capacità, gli investimenti, la redditività, il flusso di cassa e l'occupazione hanno evidenziato chiare tendenze al ribasso durante il periodo in esame.
- (64) Anche se, all'inizio del periodo in esame, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati, durante il resto del periodo hanno continuato a diminuire facendo registrare un calo del 19 %. Malgrado l'industria comunitaria abbia ridotto i propri prezzi dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno costantemente registrato prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria i quali, durante il PI, hanno subito una sottoquotazione del 30 - 35 %.
- (65) Nel contesto della situazione economica negativa, in particolare durante il PI, connessa alla crisi economica che ha colpito particolarmente il settore automobilistico, il volume delle vendite dell'industria comunitaria si è ridotto di oltre il triplo rispetto ai consumi comunitari. Di conseguenza la quota di mercato si è ridotta in modo significativo, a favore delle importazioni cinesi. Nello stesso tempo la produzione e l'utilizzo della capacità sono precipitate mentre le scorte sono aumentate di più del 100 %.
- (66) Si conclude perciò in via provvisoria che durante il PI l'ondata di importazioni a basso prezzo in dumping dalla

RPC abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

5.3. Effetto di altri fattori

- (67) Gli altri fattori esaminati nell'analisi del nesso di causalità sono l'andamento dei consumi comunitari, l'andamento dei costi dell'industria comunitaria e in particolare i prezzi della materia prima (ossido di molibdeno), i risultati in termini di esportazioni e le importazioni da altri paesi terzi in tutto il periodo in esame.

5.3.1. Evoluzione della domanda

- (68) Dall'inchiesta risulta che nel periodo in esame la domanda del mercato comunitario è diminuita del 10 %. In una prima fase i consumi sono aumentati del 4 % tra il 2005 ed il 2008 e successivamente, nel contesto della crisi economica e del suo impatto sul settore automobilistico, sono diminuiti del 14 % tra il 2008 ed il PI.

- (69) Come indicato dal precedente considerando 65 nel periodo in esame, quando il volume delle importazioni dalla RPC ha subito un'impennata, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso in modo molto più deciso (-32 %) rispetto alla contrazione dei consumi comunitari (-10 %). La quota di mercato persa dall'industria comunitaria è stata interamente acquisita dalle importazioni cinesi. Di conseguenza l'andamento negativo dei consumi non può spiegare il grave deteriorarsi della situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI.

5.3.2. Prezzo della materia prima sul mercato comunitario

- (70) Durante il periodo in esame l'industria comunitaria è riuscita a ridurre il costo unitario del 6 %. Va osservato che il prezzo dell'ossido di molibdeno, la principale materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame, ha registrato una tendenza decrescente nel periodo in esame. Per tale motivo la situazione economica negativa e le perdite finanziarie realizzate durante il PI non possono essere attribuite ad un aumento dei costi, ma sono piuttosto dovute alla diminuzione dei prezzi di vendita (-8 %) nello stesso periodo.

5.3.3. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

- (71) Nel determinare il pregiudizio si è dato grande spazio all'analisi della situazione dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, che costituisce il mercato principale per tale industria. L'analisi dei risultati in termini di esportazioni quale possibile fattore di pregiudizio ha evidenziato che le vendite all'esportazione effettuate dall'industria comunitaria sono rimaste relativamente modeste durante il periodo in esame. Tali esportazioni hanno rappresentato meno del 10 % delle sue vendite totali nel PI.

Tabella 9

	2005	2006	2007	2008	PI
Volumi delle vendite all'esportazione (<i>Indice</i>)	100	88	105	50	45
Prezzi medi delle vendite all'esportazione (<i>Indice</i>)	100	89	86	93	91

Fonte: Risposta al questionario.

- (72) Anche se durante il periodo in esame le vendite all'esportazione hanno registrato una tendenza decrescente, in linea con la situazione negativa mondiale per il settore automobilistico a partire dal 2008, il mercato comunitario ha continuato ad essere il principale mercato dell'industria comunitaria. Gli eventuali impatti negativi della diminuzione del volume delle esportazioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria sono quindi stati trascurabili.

5.3.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (73) A livello mondiale il numero di produttori di cavi di molibdeno è molto limitato. Oltre alla RPC, il principale esportatore verso la Comunità sono gli Stati Uniti. Durante il periodo in esame sono stati registrati volumi trascurabili di importazioni dall'India e dal Giappone.
- (74) Secondo i dati sulle esportazioni presentati dall'unico produttore statunitense del prodotto simile, che ha collaborato all'inchiesta, le importazioni statunitensi del prodotto in esame hanno costituito il 15-20 % del mercato comunitario durante il PI, ma in generale tali importazioni sono diminuite del 21 % nel periodo in esame. La principale diminuzione, del 17 %, si è verificata tra il 2008 ed il PI. Per motivi di riservatezza i dati della tabella 10 sono presentati in forma indicizzata.

Tabella 10

USA	2005	2006	2007	2008	PI
Importazioni (in tonnellate) (<i>Indice</i>)	100	67	81	96	79
Quota di mercato (<i>Indice</i>)	100	66	78	92	88
Prezzo medio all'importazione (<i>Indice</i>)	100	91	81	87	84

Fonte: Dati dell'unico esportatore statunitense

- (75) Dall'inchiesta risulta inoltre che, durante il PI, i prezzi delle importazioni statunitensi non solo erano notevolmente più elevati rispetto ai prezzi cinesi delle importazioni oggetto di dumping, ma si trovavano nella stessa fascia dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, il che fa pensare che anche i prezzi delle importazioni

statunitensi possano essere stati influenzati dalle importazioni in dumping cinesi. Eventuali impatti negativi delle importazioni statunitensi sul mercato comunitario non costituirebbero quindi un motivo di annullamento del nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio per l'industria comunitaria.

5.3.5. Altri produttori nella Comunità

- (76) Dalle informazioni disponibili risulta che l'altro produttore nella Comunità effettuava vendite limitate sul mercato comunitario. Di conseguenza la presenza di tale produttore sul mercato comunitario non ha potuto essere la causa del pregiudizio patito dall'industria comunitaria.

5.4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (77) Il pregiudizio patito dall'industria comunitaria si è materializzato prevalentemente sotto forma di perdite a livello della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato. La perdita di economie di scala dovuta al basso utilizzo della capacità ha indotto una situazione economica generale negativa per l'industria comunitaria. Dall'inchiesta risulta anche che la pressione esercitata a livello dei prezzi dalle importazioni in dumping ha costretto l'industria comunitaria a ridurre i prezzi dell'8 % e ha quindi indebolito la sua situazione finanziaria in particolare durante il PI.
- (78) Il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria ha coinciso con un netto aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria (*undercutting*). Questo spiega perché le importazioni cinesi hanno acquisito una notevole quota di mercato sul mercato comunitario.
- (79) L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria comunitaria ha rivelato che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo su tale industria, né avrebbe potuto mettere in discussione il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la situazione di pregiudizio per l'industria comunitaria, soprattutto durante il PI.

- (80) Secondo l'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Osservazione preliminare

- (81) Conformemente a quanto disposto all'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori, agli operatori del settore e agli utilizzatori citati nella denuncia. Un operatore e un utilizzatore hanno risposto al questionario.

(82) Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all'inchiesta, sono state raggiunte le seguenti conclusioni provvisorie.

6.2. Interesse dell'industria comunitaria

(83) I cavi di molibdeno sono un prodotto di cruciale importanza per l'intera attività del produttore denunziante. L'attività è infatti fondata essenzialmente sui volumi, ovvero servono volumi sufficienti per sostenere la fabbricazione di prodotti a maggiore valore aggiunto nella stessa catena di produzione, usati ad esempio anche nell'industria dell'illuminazione. La fabbricazione di volumi sufficienti è infatti essenziale al fine di contenere i costi fissi per unità.

(84) In considerazione di quanto appena esposto, se non venissero istituiti dazi antidumping si avrebbe un ulteriore impatto negativo sull'attività connessa ai cavi di molibdeno e si potrebbe creare una situazione in cui le importazioni cinesi espellerebbero dal mercato l'industria comunitaria per quanto concerne i cavi di molibdeno.

(85) Si ritiene che istituendo le misure proposte si consentirebbe all'industria comunitaria di aumentare i volumi di produzione, riconquistare parte delle quote di mercato perse a vantaggio delle importazioni in dumping e quindi riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole.

(86) Infine, istituendo misure antidumping provvisorie si permetterebbe all'industria comunitaria di garantire la sostenibilità dell'attività connessa ai cavi di molibdeno e di conseguenza dell'intero settore che dipende dall'esistenza di tale prodotto fondamentale.

6.3. Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori nella Comunità

(87) Malgrado siano state contattate varie parti, incluse le associazioni di importatori e utilizzatori e singole società, il livello di collaborazione è stato molto basso.

(88) Dall'inchiesta è risultato che ci sono operatori commerciali che si procurano i cavi di molibdeno o dall'industria comunitaria o da produttori cinesi e lo rivendono direttamente all'industria automobilistica. Altri operatori forniscono servizi all'industria automobilistica. È interessante sottolineare che nessun utilizzatore dell'industria automobilistica si è manifestato durante l'inchiesta. Questo conferma l'affermazione dell'industria comunitaria secondo la quale la quota dei costi per il prodotto in esame nel totale dei costi dell'industria automobilistica è estremamente limitata.

(89) Ai tre importatori noti indicati nella denuncia sono stati inviati questionari. Mentre un importatore ha dichiarato esplicitamente di non voler partecipare all'inchiesta, un altro importatore non ha reagito al nostro invito. Solo un operatore commerciale, situato in Germania, si è manifestato e ha collaborato.

(90) Sono stati inviati questionari anche ai 18 utilizzatori indicati nella denuncia. Tuttavia solo un utilizzatore, situato in Italia, che durante il PI ha assorbito tra il 35 ed il 50 % delle importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC, ha collaborato all'inchiesta.

(91) Per quanto concerne gli interessi degli importatori e degli operatori commerciali, dai dati presentati dall'operatore che ha collaborato risulta che si è rifornito di cavi di molibdeno esclusivamente da produttori comunitari. Di conseguenza l'istituzione delle misure proposte non dovrebbe influire sulle sue attività.

(92) Lo scarso interesse dimostrato nei confronti della presente inchiesta da importatori e operatori commerciali comunitari del prodotto in esame indicherebbe che l'istituzione delle misure antidumping provvisorie proposte non dovrebbe avere un impatto significativo sulle loro attività.

(93) Per quanto riguarda l'utilizzatore che ha collaborato, situato in Italia, dall'inchiesta risulta che ha importato ampi quantitativi di cavi di molibdeno dalla RPC. La società fornisce servizi di rivestimento destinati prevalentemente all'industria automobilistica. L'attività relativa al prodotto in esame costituisce il 15-25 % del suo fatturato totale.

(94) Istituendo il dazio antidumping proposto si determinerebbe quindi probabilmente un aumento dei costi della divisione rivestimenti di tale utilizzatore. Tuttavia l'impatto sugli utili totali della società non sarebbe significativo. Nella peggiore delle ipotesi, supponendo che tale utilizzatore non riesca a trasferire nemmeno una parte dell'aumento dei costi ai suoi clienti, gli utili realizzati durante il PI dalla divisione rivestimenti diventerebbero leggermente negativi e, a livello dell'intera società, gli utili ottenuti durante il PI subirebbero una riduzione di qualche punto percentuale.

(95) Tenendo conto di quanto appena esposto è evidente che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sulla divisione rivestimenti di tale specifico utilizzatore, che si rifornisce esclusivamente dalla RPC. Tuttavia, poiché tale utilizzatore occupa una posizione di forza in tale nicchia del mercato, in termini di affidabilità e sicurezza delle forniture nei confronti dei propri clienti, dovrebbe essere in grado di trasferire l'aumento dei costi almeno in parte ai suoi clienti e/o acquistare cavi di molibdeno da altre fonti. In tale modo si ridurrebbe parzialmente l'impatto negativo delle misure proposte.

(96) Considerando quanto sopra esposto si è concluso in via provvisoria che, tutto sommato, le misure antidumping non produrranno conseguenze molto gravi per gli utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità.

6.4. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (97) Dall'inchiesta risulta che, a livello mondiale, il numero di operatori che producono e vendono il prodotto in questione è limitato. Di conseguenza si è esaminato se, istituendo misure antidumping, si rischia di provocare effetti di distorsione degli scambi sul mercato comunitario e in particolare di creare problemi di approvvigionamento. Anche se, con l'istituzione delle misure antidumping, le importazioni cinesi di cavi di molibdeno probabilmente diminuiranno, non sembra esservi il rischio di penuria di rifornimenti sul mercato comunitario, dato che l'industria comunitaria, come dimostrato dall'inchiesta, ha capacità inutilizzate atte a soddisfare la domanda del mercato. Inoltre esistono fonti di approvvigionamento alternative, come le importazioni dagli USA.
- (98) Poiché il proposto dazio antidumping ristabilirebbe la parità di condizioni, ci si potrebbe attendere che i produttori esportatori cinesi siano in grado di continuare ad esportare cavi di molibdeno verso la Comunità, ma a prezzi non pregiudizievole.
- (99) Dall'altro lato, se non si istituiscono misure antidumping, come illustrato nel considerando 86, l'industria comunitaria non sarà in grado di sostenere ulteriori perdite a livello della produzione e delle vendite sul suo principale mercato. La sua sopravvivenza in un settore che va oltre il prodotto simile sarebbe quindi in pericolo. Poiché l'industria comunitaria rifornisce oltre il 50 % del mercato comunitario, la sua sparizione provocherebbe molto probabilmente problemi di approvvigionamento di cavi di molibdeno per il mercato comunitario, almeno fino al momento in cui le importazioni si saranno sostituite alle vendite dell'industria comunitaria.

6.5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (100) Stante quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili in merito all'interesse della Comunità, non esistono motivi validi che impediscano l'istituzione di misure provvisorie sull'importazione di cavi di molibdeno originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (101) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (102) Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (103) Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nello stesso settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Si rammenta che il 2007 è stato un anno del periodo in esame in cui l'industria comunitaria ha prodotto utili. Di conseguenza il margine di profitto al lordo delle imposte impiegato per tale calcolo si situa tra lo 0 ed il 5 %, basato sull'utile realizzato nell'anno di cui sopra. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria.
- (104) La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra la media ponderata dei prezzi all'importazione, adeguata per tenere conto dei costi successivi all'importazione e dei dazi doganali, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Le differenze risultanti da questo confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione.

7.2. Misure provvisorie

- (105) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del margine di pregiudizio accertato.

- (106) È pertanto proposto il seguente dazio antidumping:

RPC	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping
Tutte le società	64,3 %	68,4 %	64,3 %

8. COMUNICAZIONE

- (107) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima di adottare una decisione definitiva. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di stabilire le conclusioni definitive.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35mm e uguale o inferiore a 4,0mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 10).
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 dicembre 2009.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
